



PROCEDURA DI GARA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ARREDI SANITARI, DI UFFICIO E SIMILARI IN USO PRESSO L’ARNAS GARIBALDI, DISTINTA IN UN LOTTO UNICO, FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 216.000,00 OLTRE IVA, PER LA DURATA DI 48 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 -Oggetto del Servizio

Il servizio oggetto del presente appalto comprende le attività di manutenzione e di ripristino in perfetto stato d'uso delle tipologie di arredi e/o accessori di cui al Capitolato Tecnico.

Si specifica che non è possibile prevedere il fabbisogno aziendale e pertanto la Stazione Appaltante si riserva di determinare all'occorrenza i quantitativi eventualmente necessari in funzione del ripristino da eseguire.

Art. 2 -Importo e durata dell'appalto

Il contratto avrà durata 48 mesi e fino alla concorrenza di Euro 216.000,00 iva esclusa, a decorrere dalla data di formalizzazione della stipula sulla piattaforma elettronica MEPA.

La Stazione Appaltante non è in alcun modo vincolata all'esaurimento dell'importo massimo stimato in Euro 216.000,00 iva esclusa.

L'avvio del servizio è attestato dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

E' facoltà dell'azienda usufruire all'approssimarsi dell'esaurimento della somma prevista o della scadenza contrattuale, dell'estensione della fornitura non superiore al quinto dell'importo di aggiudicazione, in tale circostanza si applicheranno gli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dal contratto principale.

Nel caso in cui al termine del contratto l'amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura di nuova gara, l'operatore risultato aggiudicatario sarà tenuto a continuare il servizio, alle condizioni stabilite sul contratto scaduto, per il tempo necessario a completare la suddetta procedura, non oltre mesi 3 (tre) e comunque entro il limite invalicabile di Euro 216.000,00.

Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso dell'Azienda su proposta del RUP e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.

Art. 3 - Richieste d'intervento

Le richieste di intervento pervenute dai vari reparti al R.U.P (Responsabile Unico del Progetto) o al D.E.C. (Direttore Esecutivo del Contratto) verranno trasmesse tramite ordine NSO alla Ditta appaltatrice per l'elaborazione dell'attività di ripristino.

L'appaltatore si dovrà ritenere impegnato ad iniziare i lavori entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dall'ordine NSO, e i lavori dovranno essere completati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la necessità di approvvigionamento di materiali di ricambio. In ogni caso l'intervento dovrà essere completato entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi, a meno di gravi motivi ostativi, che saranno sottoposti alla valutazione ed eventuale autorizzazione del RUP.

In caso di ritardo nei tempi di intervento sopra indicati verranno applicate le penali e gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 11.

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento dell'appalto, dovrà nominare un Referente, coordinatore responsabile, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto all'appalto e al fine di attivare ogni supporto di tipo informatico e di consulenza sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. In caso di necessità, il Referente, dovrà intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto.

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di Legge all'appaltatore.

Quanto sopra dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia all'amministrazione indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 4 - Prestazioni

Le prestazioni consistono in interventi di ripristino manutentivo con eventuale sostituzione delle parti di ricambio fuori uso, sugli arredi sanitari, tecnici e d'ufficio presenti all'interno della azienda.

Per il ripristino delle attrezzature dovranno essere utilizzati ricambi della casa produttrice o compatibili purché idonee a garantire l'originale e la perfetta funzionalità dell'attrezzatura stessa.

Le tempistiche di intervento terranno conto di una differente priorità degli arredi e/o attrezzature oggetto del presente appalto in base alla loro principale funzione o utilizzo.

La priorità sarà stabilita, insindacabilmente, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o dal RUP.

Le prestazioni di qualunque consistenza e tipo dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità d'intervento.

I lavori saranno eseguiti secondo le tecniche e procedure che garantiscano la qualità e il buon stato di conservazione delle opere mediante l'impiego di materiale e manodopera appropriati e accettati dal RUP.

Il controllo, in qualsiasi momento, della regolare esecuzione delle opere verrà effettuato per conto dell'Ente appaltante da parte del DEC, il quale potrà contestare e respingere l'esecuzione dei lavori che, a suo insindacabile giudizio, non corrispondano a quelli ordinati o alle condizioni previste nel presente Capitolato speciale o alla normativa vigente. In tal caso l'Impresa dovrà provvedere nuovamente alla regolare esecuzione dei lavori senza alcun maggior onere a carico dell'Ente appaltante.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in loco. Qualora l'appaltatore, per l'esecuzione dell'intervento, ritenesse necessario trasportare il bene presso i propri laboratori, dovrà chiederne preventiva autorizzazione, per iscritto, al DEC o al RUP, assumendosi i costi di smontaggio e

trasporto.

I costi indicati in offerta si intenderanno comprensivi di costo della manodopera, ritiro, trasporto, collaudo nonché smerigliatura e eventuale riverniciatura del bene da riparare e quant'altro collegato, per rendere il bene perfettamente funzionante.

Nel caso in cui manchi il prezzo corrispondente al pezzo di ricambio da sostituire, potrà procedersi applicando al prodotto non previsto il prezzo del prodotto in elenco, ritenuto dal DEC più affine.

A conclusione dell'intervento, eseguito in base all'Ordine NSO trasmesso (art. 3), e regolato dal presente Capitolato, l'Operatore Economico dovrà predisporre il documento di "attestazione del servizio reso", firmata (in modo leggibile) da parte del responsabile di Reparto (Coordinatore, Direttore, ecc.) e controfirmato dal D.E.C. per la "Regolare esecuzione", con allegate fotografie del bene prima e dopo l'intervento manutentivo.

Il suddetto documento e relativi allegati dovranno essere trasmessi al DEC via mail ed allegati alla/e relativa/e fattura/e emesse telematicamente al fine della liquidazione nei termini di legge;

Gli interventi di manutenzione hanno per oggetto beni allocati in locali in cui si continueranno a svolgere le normali attività lavorative, sanitarie, tecniche e amministrative.

Sarà cura dell'Impresa appaltatrice provvedere all'esecuzione di tutte le necessarie opere provvisorie e di presidio atte a salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone e/o cose.

L'impresa inoltre dovrà arrecare il minimo intralcio al regolare svolgimento del lavoro svolto dai dipendenti dell'Amministrazione, concordando, quando necessario, le modalità degli interventi con la Direzione.

Art. 5 – Obblighi dell'impresa

L'Appaltatore è sempre obbligato a:

- eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;
- curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e professionali disponibili sul mercato;
- assicurare il proprio personale, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
- curare la riservatezza e l'ordine nei luoghi coinvolti nell'esecuzione dei lavori;
- segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione dei lavori.

Il servizio si compone, inoltre, delle seguenti attività complementari, necessarie e funzionali allo svolgimento del servizio:

- reportistica delle attività svolte e dei beni fuori uso;

- disassemblaggio possibilmente non distruttivo degli arredi non riparabili o rigenerabili, separazione dei materiali omogenei, eventuale recupero delle parti utilizzabili come pezzi di ricambio.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza rilasciando, ove necessario, le certificazioni prescritte dalla vigente normativa.

Art. 6 – CAM- Criteri Ambientali Minimi

L'appalto è soggetto all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 Giugno 2022 per quanto compatibile con l'oggetto del servizio.

L'Operatore economico è tenuto a garantire il corretto recupero, riuso o smaltimento degli arredi dismessi, nel rispetto della normativa ambientale vigente e dei CAM, privilegiando il riutilizzo e il riciclo dei materiali e dovrà rendere, come parte della documentazione di gara, una dichiarazione di impegno al rispetto dei CAM, resa ai sensi del DPR 445/2000, che potrà essere verificato dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione contrattuale.

Art. 7 – Materiale di risulta

Tutti i materiali di risulta non riutilizzabili relativi agli interventi eseguiti, a meno che non siano espressamente richiesti dal Committente, rimarranno di proprietà dell'Appaltatore il quale dovrà provvedere, a sua cura e spese, al termine dei lavori, al loro definitivo allontanamento e/o smaltimento.

Nello smaltimento dovranno essere osservate le procedure previste dalle relative norme di legge e gli oneri relativi sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 8 – Personale dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali e con composizione, per entità numerica ed orario di servizio, a garantire costantemente l'ottimale esplicazione delle attività oggetto del servizio appaltato.

L'affidatario dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'appalto, l'affidatario comunicherà per iscritto al RUP l'elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per l'esecuzione dell'appalto in oggetto con i rispettivi dati anagrafici.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, il personale impiegato nello svolgimento dei servizi affidati deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, corredata di fotografia del lavoratore.

L'affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell'attività oggetto del presente appalto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.

Art. 9 –Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà in favore dell'Operatore Economico che avrà presentato il maggior ribasso percentuale unico da applicare ai prezzi unitari indicati nel Capitolato Tecnico. Gli operatori economici dovranno altresì presentare, a corredo dell'offerta, il dettaglio dell'offerta economica, riportando per ciascuna voce/prodotto i prezzi unitari offerti, determinati mediante applicazione del ribasso percentuale unico offerto. Resta fermo che, ai fini dell'aggiudicazione della procedura, rileva esclusivamente il valore percentuale di ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

Art.10-Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire apposita cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 sul valore di Euro 216.000,00.

Art.11- Penali e Risoluzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto a svolgere le prestazioni nei modi e nei tempi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'irregolare svolgimento dei servizi, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale.

Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente contratto, non imputabile a questa ARNAS ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'ARNAS applicherà al Fornitore le penali di cui all'art. 126 D. lgs 36/2023.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le attività e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'appalto e all'Offerta. In tal caso l'ARNAS applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme al presente Contratto, all'Offerta e al Capitolato Speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Amministrazione a mezzo PEC, con assegnazione di gg. 10 come termine per le controdeduzioni. Nel caso in cui non venga assicurata

l'operatività e tempestività del servizio, con conseguenti ricadute negative, in termini sanzionatori sull'Amministrazione, le sanzioni irrogate verranno sostenute dal soggetto contraente.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà farsi carico dei costi delle eventuali sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni che devono essere inviate ai competenti uffici, oppure da errori nella determinazione e comunicazione degli importi delle imposte. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà tenere indenne l'Azienda da ogni danno patrimoniale conseguente ad errori determinati dalla propria attività.

La accertata violazione delle obbligazioni contrattuali costituirà causa di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile. In tal caso la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.).

Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno di uno o più requisiti generali e specifici, previsti dalla legge, per la partecipazione alla gara;

- mancata presentazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, dei documenti richiesti per la stipula del contratto;

- se nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ex d.lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Leggi Antimafia), ovvero sia intervenuta sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 122 d.lgs. n. 36/2023;

- servizio non conforme a quanto chiesto nella documentazione di gara (Capitolato speciale, Lettera invito, ..) contestato per un massimo di n. 3 volte nel corso dell'intero rapporto contrattuale dal RUP;

- servizio non conforme a quanto offerto in sede di gara;

- per tentativo di frode;

- quando l'aggiudicatario, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione sulla non corretta esecuzione del servizio, non provveda ad adeguarsi alle indicazioni fornite;

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- qualora l'aggiudicatario violi, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato da questa ARNAS e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima;

- al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 DPR 252/1998, come sostituito dall'art. 92, comma 4, d. lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Leggi Antimafia);

- nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia rinviato a giudizio per favoreggiamento per reati di

criminalità organizzata;

-in tutti i casi previsti dall'art. 122 d.lgs. n. 36/2023;

-in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 136 /2010 (Legge Tracciabilità Flussi Finanziari);

-nel caso in cui l'aggiudicatario violi, nei confronti dei propri dipendenti, la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e la normativa in materia previdenziale;

-al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 95-96 del D.lgs. n. 36/2023.

La risoluzione si verificherà di diritto, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale la Amministrazione comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario del servizio sarà tenuto a corrispondere gli eventuali e maggiori danni derivanti dalla anticipata cessazione del rapporto negoziale.

Art. 12— Modalità di pagamento

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti ogniqualvolta si eseguirà un intervento di manutenzione.

Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione della relativa fattura corredata dei documenti indicati al precedente art. 4 entro 60 gg. dalla ricezione della stessa, salvo irregolarità della fattura o del servizio (in tali casi, infatti, vengono sospesi i termini di pagamento, fino al ripristino della regolarità). L'effettuazione di ogni pagamento, inoltre, rimane subordinata all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art.13 - Spese a carico aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti l'appalto (di assicurazione, tasse e spese contrattuali e quant'altro connesso al servizio).

Art.14 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119, D. Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, indica all'atto dell'offerta le

prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103, D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante, ex art. 119, co. 16, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023, rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 15 – Dismissione – Fuori uso

La ditta aggiudicataria dovrà fornire consulenza per eventuali richieste di dismissione/fuori uso da parte della Stazione Appaltante, relazionando per iscritto al DEC e al RUP.

Viceversa, nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria ritenga un mobile/arredo non riparabile per motivi tecnici dovrà comunicarlo formalmente per iscritto al DEC, fornendo la documentazione dalla quale risulti oggettivamente l'impossibilità, (per esempio: relazione tecnica con allegata dichiarazione di eccessiva obsolescenza con conseguente impossibilità di reperire le parti di ricambio oppure di garantire le originali condizioni prestazionali e di sicurezza).

Il DEC, esaminata e valutata la documentazione presentata, se ritiene fondate le considerazioni della Ditta Aggiudicataria, a sua discrezione dispone il fuori uso, dandone comunicazione per iscritto alla Ditta stessa e alla U.O.C. dove il bene è ubicato, per i successivi adempimenti.

Nel caso invece in cui l'Azienda non ritenga di dover dismettere il mobile/arredo, la Ditta Aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare l'intervento di riparazione.

Qualora la Ditta non intervenga e la funzionalità del mobile/arredo venga ripristinata solo a seguito dell'intervento diretto dell'Azienda, le sarà addebitato l'intero importo della riparazione maggiorato del 10% per il recupero dei costi di gestione sostenuti dall'Azienda.

Art. 16 – Tracciabilità flussi finanziari

L'aggiudicatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 legge n. 136/2010.

I pagamenti verranno accreditati sul conto corrente dedicato, come stabilito dalla legge soprarichiamata; il contraente si atterrà a tutti i relativi obblighi previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, è fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare all'ARNAS, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane spa, si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 136/2010.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Per qualunque controversia è competente il foro di Catania.

Art. 18 — Clausole aggiuntive e disposizioni finali

La Stazione appaltante risolverà il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- ipotesi previste dal D. Lgs 36/2023 per la risoluzione del contratto per reati accertati;
- ipotesi previste dal D. Lgs 36/2023, disciplinante la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti il subappalto;
- inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e, più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personal, vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di attuare i provvedimenti che ritiene più opportuni allo scopo di non ritardare i tempi delle prestazioni oggetto di gara, comprese la prosecuzione del servizio da parte di altro soggetto, addebitando l'eventuale maggiore spesa alla ditta inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si procederà ai sensi del medesimo D.Lgs.

In caso di eventi di forza maggiore (quali scioperi, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi imputabili alla Ditta aggiudicataria e/o al suo personale, alluvioni e altre cause simili), che possono generare ritardi nell'esecuzione del servizio o che determinano l'impossibilità ad espletare lo stesso secondo le modalità richieste, l'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante che potrà prendere gli opportuni provvedimenti, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

I termini fissati per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria potranno essere prorogati, a richiesta della stessa ditta aggiudicataria e previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante, qualora gli eventi ritenuti di forza maggiore impediscano il rispetto dei suddetti termini.

Art. 19 - Integrazioni prodotti o servizi in corso di vigenza contrattuale senza necessità di ulteriori atti successivi

Nel periodo di validità del rapporto contrattuale l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la effettuazione di prestazioni di manutenzione/riparazione/sostituzione su ulteriori tipologie di prodotti/serramenti/sistemi ancorchè non descritti nella relativa tabella si potrà procedere richiedendo apposito preventivo e senza necessità, in caso di affidamento nell'ambito del tetto massimo di spesa previsto, di ulteriori atti.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs n°36/2023 nonché alla vigente normativa in materia di sicurezza e della tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. ed alle norme generali del Codice Civile.

L'Istruttore

Dott.ssa Noemi Stella

Il RUP

Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo